



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **31** registro Delibere – Seduta del **30/09/2020**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

L'anno 2020 addì trenta del mese di Settembre, alle ore 16:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
MORENO ROBERTO	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
ALLEGRI MASSIMO	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
AMENDOLA ERNESTO		X
MARITANO GIANCARLO		X
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO		X
GUZZARDI DANIELA		X
TOTALE	9	4

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE supplente MICHELA GAGGERO.

ALESSIO D'ASCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri: AMENDOLA, MARITANO, VILLA e GUZZARDI come da comunicazione verbale, effettuata durante l'appello, ad inizio seduta.

Illustra il punto il consigliere MORENO, assessore con delega a bilancio e tributi, il quale comunica che viene prevista una riduzione del 25% sulle tariffe non domestiche che hanno subito danni da COVID alle attività commerciali, con codice ATECO, per le quali, nel periodo del lockdown, era stata stabilita la chiusura obbligatoria. La somma prevista ammonta a circa 30.000,00 € che incide sul bilancio di previsione e la riduzione infatti deve essere coperta con risorse del bilancio medesimo.

Non vi sono interventi di altri consiglieri comunali.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS 30.09.2020 AUDIO/TRASCRIZIONI - [23:56], effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

Oggetto: **TARIFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'assessore al bilancio e tributi, dott. Roberto MORENO, relatore;

VISTI:

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'art. 1 - comma 738 – ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il piano economico finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2019";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2 luglio 2020 ad oggetto "Conferma, in via provvisoria per l'anno 2020, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019";

CONSIDERATO CHE:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;

- il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del PEF 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;
- lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;
- questo Comune si è avvalso della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- in particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- per effetto delle previsioni del c.d. "metodo normalizzato", dall'applicazione del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- diversamente, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura pari a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la *ratio* del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità. In particolare è intenzione dell'Amministrazione riconoscere la riduzione del 25% (venticinque per cento), limitatamente alla parte variabile della tariffa, alle utenze non domestiche iscritte nei ruoli comunali per tassa sui rifiuti (TARI), durante il periodo di lockdown, ed aventi codici ATECO rientranti nei D.P.C.M. che ne hanno disposto la chiusura per il medesimo periodo; il tutto con applicazione d'ufficio della predetta riduzione, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;
- è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, pari indicativamente a € 30.000,00=, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 78 del 12 agosto 2020 ad oggetto "Proposta di deliberazione consigliare ad oggetto "tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 Riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATE, infine, le categorie di utenti approvate con il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe TARI 2020;
- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;
- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto che, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

RICHIESTO parere all'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 18705 del 19 agosto 2020;

ACQUISITO pertanto parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 21309 del 15 settembre 2020 (allegato 1);

VISTI:

- il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità per l'anno 2020);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019;
- il Decreto Ministero Dell'interno del 28 febbraio 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*", come convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;

- lo Statuto comunale;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITI i pareri di **REGOLARITÀ TECNICA** e **CONTABILE** espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 (uno) allegato, costituiti da:

- parere all'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 21309 del 15 settembre 2020 – allegato 1);

CON VOTI favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 9 (nove) presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di ritenere tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare e riconoscere, per i motivi espressi in premessa e per quanto di competenza, alle utenze non domestiche iscritte nei ruoli comunali per tassa sui rifiuti (TARI), durante il periodo di lockdown, ed aventi codici ATECO rientranti nei D.P.C.M. che ne hanno disposto la chiusura per il medesimo periodo, la riduzione del 25% (venticinque per cento) limitatamente alla parte variabile della tariffa;
- 3) di dare indirizzo al servizio tributi di applicare d'ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;
- 4) di dare atto che alla perdita di gettito TARI, derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, pari indicativamente a € 30.000,00=, allo stato attuale sarà data copertura con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti;
- 5) di demandare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il servizio tributi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 9 (nove) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessio D'ascenzo

Il Segretario
Michela Gaggero

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'.
